

CONVENZIONE

tra

La Scuola Superiore dell'Avvocatura (anche SSA), Fondazione del Consiglio Nazionale Forense (anche C.N.F.), in persona del Vice Presidente Avv. Giovanna Ollà, con sede in Roma, Piazza dell'Orologio n. 3.

e

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza', in persona della prof. Luisa Avitabile, legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, P.le Aldo Moro n. 5

premessato che

- la SSA, come previsto per Statuto, persegue le seguenti finalità:

- promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;
- organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale e cura la formazione di docenti e tutor delle scuole forensi organizzate dagli Ordini e da fondazioni o associazioni o altre entità costituite a tale scopo dagli Ordini;
- determina gli indirizzi organizzativi, funzionali e didattici delle scuole forensi e ne coordina l'attività;
- promuove iniziative di approfondimento giuridico - economico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;
- collabora con organismi analoghi di Stati membri dell'Unione Europea e di altri Paesi esteri per lo studio, lo scambio di esperienze e per iniziative comuni nelle materie oggetto delle proprie finalità;
- organizza e promuove corsi di perfezionamento, master, corsi di specializzazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati membri dell'Unione Europea o da organismi internazionali e sovranazionali;

- la SSA può stipulare protocolli di intesa e convenzioni senza oneri finanziari con enti istituzionali e associazioni, forensi o comunque aventi scopo di formazione professionale non a scopo di lucro, a livello nazionale o locale, allo scopo di programmare e organizzare attività scientifiche e culturali;

-che, in base all'art. 14 del Regolamento per la formazione continua, *“il CNF, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa”*;

- che in base all'art. 8 del medesimo regolamento il C.N.F. promuove l'attività formativa anche attraverso la Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- che la Scuola Superiore dell'Avvocatura, ha organizzato un Corso di formazione ai sensi dell'art.356 del Codice della crisi e dell'insolvenza (anche CCII), della durata di 40 ore, il cui programma si allega.

I primi due dei dieci seminari previsti, si sono tenuti nei giorni 20 e 27 gennaio 2023, in Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense e in Bari, presso la sede dell'Ordine degli Avvocati.

Sono iscritti al Corso n. 399 avvocati.

L'art.356 del Codice della crisi e dell'insolvenza prevede, tra l'altro, che per poter ottenere l'iscrizione all'Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art.358, comma 1, recante "*Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure*" devono dimostrare di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'art.4, comma 5, lettere b), c) e d) del Decreto del Ministero della giustizia 24 settembre 2014, n.202 e successive modificazioni.

La Circolare del Ministero delle Giustizia del 19/01/2023 prevede che i corsi di formazione iniziale utili ai fini dell'iscrizione all'albo siano esclusivamente quelli erogati da un'università oppure in convenzione con la stessa, da uno degli ordini indicati dall'art. 4, comma 2, del D.M. 24 settembre 2014, n. 202, fra i quali figurano di diritto gli Ordini professionali degli avvocati.

Il comma 6 del richiamato art. 4, attribuisce agli ordinamenti professionali la prerogativa di stabilire criteri di equipollenza tra i corsi di formazione e di aggiornamento e i corsi di formazione professionale, nel cui novero senz'altro ricade quello finalizzato all'ottenimento del requisito formativo per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 356 CCII.

L'ordinamento professionale forense è regolato dalla legge.

In attuazione dell'art. 11 della L. 247/2012 è stato emanato, infatti, dal Consiglio Nazionale Forense, il Regolamento per la formazione continua del 16 luglio 2014, n. 6.

L'art. 22-bis di tale Regolamento, che trova la sua fonte primaria nella legge professionale, prevede che il Consiglio Nazionale Forense, possa esercitare il controllo di equipollenza dei corsi di formazione professionale ai fini dell'iscrizione nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento e, di conseguenza, anche ai fini della validazione dei corsi di cui all'art.356 ss. CCII organizzati con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, nella pienezza della propria autonomia didattico-organizzativa.

Nondimeno, la Scuola Superiore dell'Avvocatura ha interesse a coltivare la formazione abilitante nella materia della Crisi d'impresa non solo con l'organizzazione di corsi ma anche mediante convegnistica, seminari di formazione ed ogni altro strumento che possa essere utile alla divulgazione dei nuovi canoni scientifici e culturali indotti dalla nuova disciplina.

Proprio a questo fine, la Scuola Superiore dell'Avvocatura, si rivolge alla prestigiosa istituzione per coltivare e condividere con la stessa un più ampio progetto biennale didattico/scientifico, a partire dal Corso in oggetto ed è, pertanto, interessata a stipulare una apposita convenzione con il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi Roma La Sapienza, senza alcun onere finanziario a carico di quest'ultima.

Il Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza ha interesse a stabilire un rapporto di collaborazione con la SSA;

concordano quanto segue:

- 1) Il Dipartimento di Scienze giuridiche e la SSA collaborano nella organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline giuridico-economiche e in quelle discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell'avvocatura.
- 2) Le attività comuni dovranno essere oggetto di un documento programmatico elaborato d'intesa in occasione della firma del protocollo, con il quale saranno stabilite finalità e modalità della attività comune e della organizzazione degli eventi. Gli aspetti organizzativi e finanziari saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative.
In fase di prima applicazione della presente convenzione, rientra, sin da subito, il Corso di formazione ai sensi dell'art.356 del Codice della crisi e dell'insolvenza (anche CCII), della durata di 40 ore organizzato da SSA ed in via di svolgimento.
L'uso del Logo, il patrocinio e la rappresentanza della SS.A restano di esclusivo dominio della stessa che ne disporrà con specifico provvedimento in relazione ai singoli eventi.
Le successive attività saranno oggetto di un documento programmatico che disciplinerà le reciproche modalità relative alla organizzazione degli eventi nell'ambito del programma.
Per l'attuazione del programma è istituito un Comitato di coordinamento costituito da quattro membri, di cui due nominati dal Dipartimento di Scienze giuridiche dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza e due dalla SSA che designeranno un coordinatore.
- 3) In particolare le attività comuni potranno consistere nella promozione di corsi, seminari, conferenze, convegni ed iniziative analoghe volte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale degli esercenti le professioni forensi e legali, nonché nell'organizzazione di scambi culturali rivolti in particolare ai giovani avvocati e ai praticanti.
- 4) Sarà costituito un comitato, su proposta della SSA, per la programmazione delle iniziative culturali.
- 5) I singoli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti potranno di volta in volta chiamati a collaborare alle singole iniziative e, ove lo ritengano opportuno, a partecipare alla organizzazione di eventi di comune interesse.
- 6) Le parti stabiliranno in quali casi e con quali modalità potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alle iniziative promosse. Le attività di Segreteria relative ai singoli eventi non sono, di norma, di competenza della SSA.

Sottoscritto

Per la Scuola Superiore dell'Avvocatura

Avv. Giovanna Ollà

Vice Presidente

Scuola Superiore dell'Avvocatura

Per il Dipartimento di Scienze giuridiche

Il Direttore

Prof. Luisa Avitabile